



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI TOSCANA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
☐	CERONI	FRANCESCA	Relatore
☐	ANDRONIO	ALESSANDRO MARIA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 337/2019
depositato il 20/02/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 120/2018 Sez.1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PRATO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO

proposto dall'appellante:
PFT

difeso da:

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° X

IPOTECAR.-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 337/2019

UDIENZA DEL

13/10/2020 ore 12:00

N°

1055

PRONUNCIATA IL:

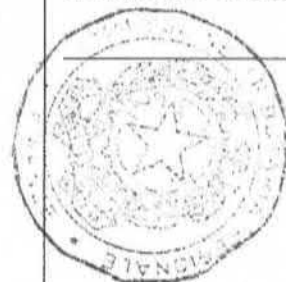
13-10-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28-12-2020

Il Segretario

OLIMPIA DURANTE



Fatto e Diritto

FTP impugna la sentenza della commissione provinciale di Prato n.120/18, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta n. X in materia di imposta di donazione, catastale e ipotecaria per l'anno 2014, con il quale l'Ufficio procedeva al recupero delle maggiori imposte.

La vicenda riguarda il mandato senza rappresentanza a vendere con obbligo di rendiconto, conferito da CGL e ZA a

FTP, con contestuale trasferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Prato via X 6, ritenuto dal giudice di prime cure non un negozio fiduciario, ma un trasferimento a titolo gratuito e come tale soggetto all'imposta di donazione.

L'appellante lamenta che il primo giudice abbia omissis di valutare una clausola contrattuale fondamentale relativa all'obbligo di rimettere al mandante, in seguito alla vendita, le somme ricevute, clausola che attesterebbe inequivocabilmente l'assenza del presupposto che giustifica l'imposta sulle donazioni, cioè l'arricchimento di una parte a titolo di liberalità.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate.

L'appello è fondato.

Risulta provata la retrocessione del prezzo dai tre bonifici depositati in atti, rispettivamente per 90.000, 25.000 e 10.000 euro che PFT

ha rimesso a ZA e CGL per "vendita casa".

Dunque si tratta di un atto sostanzialmente "neutro", come correttamente osservato dall'appellante, operato dal mandante in favore del mandatario senza rappresentanza, al fine della esecuzione del mandato alla vendita, che non può essere soggetto all'imposta sulle donazioni, in quanto non determina un definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, poiché lo stesso è gravato dalle obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene, del quale è intestatario meramente formale e di retrocedere il prezzo di vendita pagato, nella specie euro 125.000,00, al mandante (così Cass. 11401/2019).



Ricorrono giusti motivi, considerata la complessità giuridica della fattispecie all'esame, per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e compensa le spese processuali.

Firenze 13 ottobre 2020

Il Giudice estensore

Federico Amey



Il Presidente

[Signature]

Cassazione.net